

LONG TERM CARE LTC

Accordo ANIA/OO.SS. del 24.11.2004

Il giorno 24 novembre 2004

Tra

ANIA

e

Le OO.SS.

Si è convenuto in relazione e ad integrazione delle previsioni di cui all'art. 88 del CCNL 18 luglio 2003 quanto segue:

- verrà costituito entro il 31 dicembre 2004 un Fondo unico nazionale destinato a garantire la copertura assicurativa per L.T.C.;
- detta copertura assicurativa riguarderà, per la durata del rapporto di lavoro, il personale in servizio alla data dell'1.1.2004 e quello successivamente assunto. La copertura verrà estesa al predetto personale che cessi dal servizio con diritto a pensione, ivi compreso il personale che per effetto di accordi collettivi od individuali, cessi dal servizio con accompagnamento alla pensione; sono esclusi gli ex-dipendenti pensionati o esodati che abbiano in atto un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
- detta copertura è garantita da una contribuzione fissa dello 0,20%, di cui all'art. 88 citato, a carico delle Imprese; le eventuali spese di gestione saranno a carico del gestore;
- gli organi del Fondo unico nazionale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti e durano in carica per tre anni;
- il Consiglio di amministrazione è composto da 10 membri, 5 designati dalle Imprese e 5 designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- il Consiglio di amministrazione elegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri designati dalle Imprese e il Vice presidente tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali, e viceversa per i successivi tre anni;
- Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:
 - 1 effettivo con la funzione di Presidente nominato per il primo triennio dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e per il successivo triennio dall'Impresa;
 - 1 effettivo e uno supplente nominato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - 1 effettivo e uno supplente nominato dalle Imprese;

- il Consiglio di amministrazione determinerà la prestazione, attraverso polizze assicurative, che sarà erogata per l'intera durata della vita dell'assicurato colpito da evento, con modello autocorrettivo della prestazione nei confronti di assicurati non colpiti da evento, finalizzato nel tempo a garantire la certezza della prestazione stessa e il costante equilibrio tecnico ed attuariale del Fondo. Resta fermo che eventuali incrementi di prestazioni saranno riconosciuti all'intera massa degli assicurati.

Nota a verbale - Le Parti convengono che per il personale in servizio dal 18 luglio 2003, eventualmente colpito da evento in costanza di rapporto di lavoro con Impresa che applica il CCNL 18 luglio 2003, saranno individuate a carico del Fondo idonee soluzioni finalizzate a garantire una prestazione, successiva alla data di costituzione del Fondo, che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.

ANIA

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA/UIIL